



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. Delib.	582	OGGETTO:	ART. 165 COD. PEN. ED ART. 54 D. LGS. 274/2000 – PENA ALTERNATIVA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE NON RETRIBUITE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI DA PARTE DI CONDANNATI – CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, TRIBUNALE DI LATINA – APPROVAZIONE E DELEGA AL SINDACO.
Data	21 DIC. 2012		

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9.00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

		PRESENTE		ASSENTE	
CORRADINI	Gianluca	X			
ALLA	Rossano				X
CERILLI	Paolo	X			
D'AMICO	Gianni	X			
DE ANGELIS	Angelo	X			
DE GREGORIO	Mariano Rosario	X			
MARCUZZI	Pierpaolo				X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **dr. Lucio Junior Ranallo**
 Assume la presidenza il **Sindaco dr. Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. _____</p> <p>Terracina, 21 dicembre 2012</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE (dr. Giancarlo DE SIMONE)</p>	<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Con successive determinazioni dirigenziali bisognerà esaminare gli impegni di spesa a carico Terracina, 21 DIC, 2012 dell'Ente per l'assicurazione dei condannati.</i></p> <p style="text-align: center;">LA DIRIGENTE (dr.ssa Ada NASTI)</p>

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTI** l'art. 165 cod. pen. e l'art. 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, i quali prevedono che il Giudice può subordinare la sospensione condizionale delle pena ovvero applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità a favore della collettività;
- CONSIDERATO** che il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorativa, NON retribuita, a favore, tra l'altro, di Enti territoriali;
- RITENUTA** l'opportunità di avvalersi delle predette prestazioni lavorative a favore dell'Ente, così perseguendo lo scopo di contribuire al processo di reinserimento del condannato nel circuito sociale;
- VISTO** l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 laddove stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia il quale con apposito provvedimento il 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di dette convenzioni;
- VISTI** gli articoli 42 e 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente, dal dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- VISTO** il vigente statuto Comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. **di approvare** lo schema di convenzione tra l'Ente ed il Ministero della Giustizia - Tribunale di Latina, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di delegare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sub 1.;
3. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4. **di demandare** al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici ed alla Dirigente del Dipartimento Finanziario l'adozione degli eventuali incumbenti gestionali di competenza.


Indi

LA GIUNTA

Con voto separato ed unanime

DELIBERA


Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.
La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.



Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001.

Premesso

- che a norma dell'art. 165 C.P. il Giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 *bis* del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito con L. 21 febbraio 2006 n. 49 e degli artt. 186 c. 9*bis* e e 187 c. 8*bis* D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c.



9bis e e 187 c. 8bis C.d. S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;

- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia il quale con apposito provvedimento il 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di dette convenzioni;
- che, ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. _____, Presidente del Tribunale di LATINA, giusta la delega di cui in premessa.

E

l'Ente COMUNE DI TERRACINA nella persona del Sindaco, dr. Nicola PROCACCINI, che dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Terracina, quale legale rappresentante,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 4 (quattro) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme citate in premessa, prestino presso di sé la



loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- VERDE PUBBLICO (parchi, giardini, ecc.) - n.1 (uno) addetto;
- ATTIVITA' MANUTENTIVE/ PROT.NE CIVILE - n. 3 (tre) addetti.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- ing. dr. Alfredo SPERLONGA;
- geom. Roberto DELLA FORNACE

L'Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di LATINA, laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c. 5 *bis* D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 *bis* e 187 c. 8 *bis* C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del



Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.



Art. 7

Qualsiasi variazione o Inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal _____ e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta da una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali.

Luogo e data

Per il **Ministero della Giustizia**
Il Presidente del Tribunale
dott.

Per il **Comune di Terracina**
Il Sindaco
dott.

PAGINA BIANCA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
dr. Nicola PROCACCINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dr. Lucio Jovine Ranzoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 02 GEN. 2013 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina,

02 GEN. 2013

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
Istruttore Amministrativo

LA SEGRETERIA GENERALE

Raimondo Pannozzo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

PAGINA BIANCA